

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n.124, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della medesima legge n. 124 del 2015.

Il provvedimento in esame si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da un eccessivo rinvio alla regolazione di carattere secondario, la cui adozione risulta spesso difficoltosa a causa della molteplicità e, talvolta, della non chiara individuazione dei soggetti proponenti o delle amministrazioni interessate, nonché dal sopraggiungere di nuova normazione primaria che, ridisciplinando la materia, determina una stratificazione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a scapito della chiarezza del quadro regolamentare e della certezza del diritto.

In un'ottica di semplificazione del sistema normativo, il legislatore ha dunque ravvisato la necessità di un intervento di pulizia dell'ordinamento, mediante l'abrogazione di quelle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione ovvero la modifica al fine di favorirne l'adozione, comunque assicurando la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

E' stato quindi effettuato, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all'individuazione di un elenco di provvedimenti la cui adozione richiede una modifica della normativa primaria (art. 1 ) nonché di un elenco di provvedimenti - che non costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea o dai trattati internazionali - le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica (art. .

L'articolo 1 reca le seguenti modificazioni, che, per ragioni di praticità, figurano suddivise per amministrazione, invece che nell'ordine cronologico con cui si presentano nel testo.

### **Ministero dell'Interno**

#### *1. Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131*

La disposizione prevede che con decreto ministeriale venga adottato un modello informatico per le comunicazioni di cessione di fabbricato che ne stabilisca altresì le modalità di trasmissione.

Al fine di semplificare le procedure di informatizzazione, è opportuno modificare la disposizione nel senso di individuare il destinatario delle comunicazioni informatiche in questione nel Questore, piuttosto che nell'autorità locale di pubblica sicurezza. Ciò consente di ridurre i passaggi procedurali, sfruttando le economie di scala e ottimizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

#### *2. Articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9 settembre 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*

La proposta di modifica risponde – correlativamente alle modifiche proposte in relazione all'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 e all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2013 - ad esigenze di coerenza giuridica, logica e sistematica della disciplina.

L'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 5 del 2012, nel disporre che le comunicazioni tra Comuni e Questure previste dal regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione -TUI siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, rinvia, con un richiamo del successivo comma 2, ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la determinazione delle modalità e dei termini di effettuazione delle comunicazioni stesse.

Le "comunicazioni" fra Comuni e Questure cui fa riferimento la norma in questione, non sembrano, invece, differire dai certificati anagrafici e di stato civile richiamati dall'articolo 17, comma 4-quinquies, contenuto del medesimo decreto-legge n. 5 del 2012, per i quali, tuttavia, nell'un caso (articolo 6), è prevista l'acquisizione "esclusivamente in modalità telematica", nell'altro (articolo 17, comma 4-quinquies), è prevista l'acquisizione d'ufficio con modalità idonee a garantire la celerità del flusso informativo.

La modifica proposta, eliminando il richiamo alla normativa in materia di immigrazione, è volto pertanto a razionalizzare e a distinguere l'ambito di applicazione delle due disposizioni - non riconducibili ad una disciplina stabilita da due diversi decreti, attuativi di due distinte norme contenute nel medesimo decreto legge, e per i quali sono previsti differenti iter procedurali (decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ex articolo 6 del decreto-legge n. 5/2012 e decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ex articolo 17 comma 4-quinquies, del medesimo decreto-legge) - nonché ad assoggettare la disciplina in materia immigratoria alle statuizioni del solo articolo 17 citato.

*3. Articolo 17, comma 4-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*

La proposta di modifica mira a rendere cogente il ricorso a sistemi automatizzati di trasmissione/acquisizione dei dati e delle informazioni da parte delle Amministrazioni interessate, ai fini dell'efficienza degli uffici interessati.

L'attivazione dei collegamenti telematici tra le Amministrazioni interessate e l'utilizzo di banche dati dedicate costituisce l'unico strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo ed il conseguimento del duplice obiettivo, perseguito dalla norma, di snellimento dell'azione amministrativa e di semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino, facendo salvi i principi generali in materia di autocertificazione.

*4. Articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128*

La proposta di modifica risponde - analogamente a quanto evidenziato con riferimento alla modifica dell'articolo 17 del medesimo decreto-legge - ad esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, nonché di semplificazione degli adempimenti posti a carico dello studente straniero, allo scopo di renderne effettivo il diritto allo studio, facendo salvi i principi generali in materia di autocertificazione.

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

*1 Articolo 18, comma 1, lett b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotta con l'articolo 59 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)*

La norma assicura un finanziamento pari al 25 per cento dell'extragettito dell'IVA generato dalle opere infrastrutturali portuali oggetto degli interventi agevolativi di cui allo stesso articolo 18. Si propone la soppressione del comma 1, lett. b) in quanto non ha mai trovato effetto a causa della mancanza del maggior gettito IVA, per cui, ad opera dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 fu introdotto un meccanismo agevolativo alternativo, inserito come articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994, in base al quale è stato istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti; detto fondo è alimentato annualmente per un ammontare pari all'1 per cento dell'IVA all'importazione dovuta sulle merci introdotte per il tramite di ciascun porto, con un limite annuo di 70 milioni di euro, limite innalzato a 90 milioni con l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Pertanto la modifica si rende necessaria per evitare la coesistenza di norme che duplicano i meccanismi agevolativi.

La proposta di modifica è completata dalla proposta di abrogazione dei commi 2-bis e 2-quater del medesimo articolo 18, prevista dall'articolo 2 del presente decreto.

### **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

*1. Articolo 7, comma 6, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*

Si propone la modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede la costituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziare dal CIPE con la delibera n. 60 del 30 aprile 2012, destinate ad interventi nel settore della depurazione. La disposizione originaria rimanda all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la fissazione dei criteri, delle modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi depurativi senza prevedere, tuttavia, le necessarie modalità di trasferimento delle risorse revocate.

Con l'intervento proposto si chiarisce, pertanto, il meccanismo che consente che le risorse revocate siano versate dapprima all'entrata del bilancio dello Stato e, quindi, successivamente, riassegnate al Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*2. Articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*

La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – S.I.S.T.R.I.

Stante la prossima entrata in vigore di un nuovo sistema semplificato del S.I.S.T.R.I., la cui configurazione informatica è in corso di elaborazione da parte del Ministero dell'ambiente con il supporto tecnico della Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana – C.O.N.S.I.P., quale centrale di committenza, si ritiene opportuna l'abrogazione della disposizione in esame.

### **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*1. Articolo 1, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*

Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, la norma dispone l'approvazione, "mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, dei contratti di programma sottoscritti dall'E.N.A.C. con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale".

Il decreto menzionato non è stato adottato alla data prescritta (180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014), in quanto condizionato alla stipula di contratti di programma, che non risultano essere stati sottoscritti.

La modifica in parola è, pertanto, finalizzata a chiarire che i 180 giorni decorrono dall'approvazione dei suddetti contratti di programma, non potendosi procedere ad alcuna approvazione in assenza degli stessi.

*2. Articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*

*3. Articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*

L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica siano adottate le regole tecniche necessarie al fine di adottare, nel trasporto pubblico locale, sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane.

Inoltre, l'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone che laddove, tra l'altro, il decreto in argomento non sia stato adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, questo è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ad oggi, non si è proceduto all'adozione del provvedimento in argomento in quanto preclusa dal potere sostitutivo della Presidenza del consiglio dei ministri. Ritenendo, però, il termine su evidenziato di carattere meramente ordinatorio, nonché la disciplina da normare naturalmente riconducibile alle specifiche competenze dei suddetti Ministeri, è stata disposta la modifica del comma 2-quater dell'articolo 13 volta a prevedere che siano i Ministri competenti per materia e non il Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare il decreto.

Infine, il decreto in parola fissa le regole tecniche necessarie per consentire l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale, per cui si è ritenuto di dover riconoscere, con la modifica del comma 2 dell'articolo 8, la natura regolamentare del provvedimento.

## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 149, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*

La richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del Decreto Ministeriale che ne definisce gli indirizzi; nonché è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa. Inoltre, la medesima finalità della disposizione normativa in argomento è stata raggiunta con il decreto ministeriale in materia di "Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2013/2015" (decreto ministeriale n. 827/13), ove è già stata prevista una linea di indirizzo generale per sostenere i progetti inter-ateneo volti all'unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca. La previsione di un ulteriore decreto ministeriale per le università statali risulta quindi ultronea.

*2. Articolo 14, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*

Per finalità di semplificazione, si richiede la soppressione del primo periodo del comma 15. Si evidenzia, infatti, che lo scopo a cui tende la norma in commento (determinazione dei criteri e delle procedure per l'attuazione del comma 14), perseguita con l'emanazione di uno specifico decreto interministeriale (MIUR-MEF), può essere raggiunta in modo maggiormente efficace attraverso un provvedimento (decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale) caratterizzato da un iter procedimentale più snello.

Il comma 14 prevede già che il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 possa transitare nei ruoli del personale non docente con qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con decreto del direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale. La modifica richiesta non compromette quindi la coerenza logica e sistematica della normativa, piuttosto ne semplifica l'attuazione.

## **Ministero dei Beni culturali e del Turismo**

*1. Articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.*

La disposizione in esame prevede l'attuazione del "Programma Italia 2019", destinato a valorizzare i progetti elaborati dalle città che hanno presentato la propria candidatura a Capitale europea della cultura 2019.

La norma prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei Beni culturali e del turismo e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, del "Programma Italia 2019", volto a sostenere progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea della cultura 2019". La norma prevede anche che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del programma individui le risorse finanziarie per le azioni proposte, pur non provvedendo essa a definire autonome nuove dotazioni economiche-finanziarie. Il programma prevede la sottoscrizione di un apposito accordo tra lo Stato, la singola Regione e il Comune interessato, che individua le fonti di finanziamento per ogni progetto, gli eventuali strumenti di partenariato, il relativo cronoprogramma.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, non contiene previsione di spesa o coperture a finanziamento del "Programma Italia 2019": i progetti presentati dai Comuni dovranno perciò essere corredati da una relazione analitica riguardo al coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, con specifico riferimento all'attivazione di forme di cofinanziamento e da un'asseverazione circa la sostenibilità economico-finanziaria. Questa previsione si è dimostrata di difficile applicazione, in particolare a causa della non chiara definizione del contenuto del decreto di adozione del programma e dell'impossibilità, a fronte dell'assenza di previsioni di coperture, di individuare, con lo stesso decreto, la dotazione finanziaria di ciascuna azione.

Si propone, pertanto, di semplificare e chiarire la procedura attuativa prevista dalla norma: la proposta normativa è dunque diretta a mettere nel giusto ordine logico-giuridico le azioni esecutive previste dal disposto normativo, prevedendo una prima fase operativa di concordamento con gli enti territoriali comunali e regionali, e rinviando ad una fase successiva l'adozione del decreto, ricognitivo di tali interventi, ciò che invece oggi la norma vigente pretende che avvenga immediatamente, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima ancora che l'istruttoria sia stata espletata.

#### **Presidenza del Consiglio dei Ministri –**

*1. Articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*

La disposizione reca una definizione dell'inclusione intelligente, rinviando a criteri stabiliti con DPCM.

L'inclusione intelligente è uno dei principi della nuova delega di modifica ed integrazione del C.A.D., recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 2015. Nelle regole tecniche che saranno adottate in attuazione della citata delega saranno individuati gli strumenti più idonei a favorire la fruizione dei servizi digitali da parte dei soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate.

Per tali motivi, si propone l'eliminazione dalla disposizione del rinvio al DPCM.

*2. Articolo 33, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*

Il comma 3 prevede l'individuazione, mediante delibera del Consiglio dei ministri, delle aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applica la disciplina dell'articolo 33 in materia di bonifiche ambientali e rigenerazione urbana.

Al fine di favorire l'adozione delle eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri, si individuano i Ministeri cui attribuire la facoltà di formulare le relative proposte.

#### **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Semplificazione e Pubblica Amministrazione**

*1. Articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.*

La disposizione prevede la revisione della nozione di servizi operativi, secondo le Linee guida stabilite con apposito DPCM.

Tale revisione tuttavia è già possibile senza l'adozione di apposite Linee guida, anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di *turn over* del personale, successiva all'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pertanto l'adozione di un DPCM, contenente le Linee guida, risulterebbe superflua, in quanto ripetitiva di una disciplina già contenuta a livello di fonte primarie.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni, elencate nell'Allegato 1, che, per ragioni di praticità, figurano suddivise per amministrazione, invece che nell'ordine cronologico con cui si presentano nel testo.

### **Ministero dell'Interno**

*1. Articolo 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131*

La disposizione demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema informativo dell'Indice nazionale delle anagrafi - Sistema di accesso alle informazioni anagrafiche I.N.A. - S.A.I.A.

Essa è da ritenersi superata a seguito dell'istituzione, ad opera dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - A.N.P.R., banca dati di rilievo nazionale nella quale è previsto che confluiscono l'I.N.A., l'Anagrafe italiani Residenti all'estero - A.I.R.E. e le banche dati anagrafiche tenute dai comuni.

*2. Articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109*

La disposizione demanda ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di destinazione del contributo forfetario dovuto in relazione all'avvio del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, da effettuare nel termine indicato dalla norma stessa (15 settembre-15 ottobre 2012).

Successivamente, tuttavia, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 120 del 2013 ha disposto la confluenza delle somme di cui alla disposizione da abrogare nei Fondi finalizzati a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse al fenomeno migratorio e pertanto, considerato che la disposizione è stata attuata e che non sono configurabili ulteriori introiti per la medesima causale, risulta coerente l'abrogazione proposta.

### **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

*1. Articolo 18, commi 2-bis e 2-quater, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotti con l'articolo 59 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)*

La disposizione assicura un finanziamento pari al 25 per cento dell'extragettito dell'I.V.A. generato dalle opere infrastrutturali portuali oggetto degli interventi agevolativi di cui allo stesso articolo 18.

La norma non ha mai trovato effetto a causa della mancanza del maggior gettito I.V.A., per cui, ad opera dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 è stato introdotto un meccanismo agevolativo alternativo, inserito come articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994, in base al quale è stato istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.

La proposta abrogazione è completata dalla proposta di modifica del medesimo articolo 18, prevista dall'articolo 1 del presente decreto.

*2. Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*

La disposizione prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 ha reso permanenti i crediti d'imposta a favore delle attività di produzione cinematografica a decorrere dal 1 gennaio 2014. Conseguentemente il citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 può ritenersi abrogato implicitamente.

*3. Articolo 6, comma 2-quinques, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14*

La norma stabilisce che il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato proponga al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del medesimo articolo del decreto legge n. 216/2011 e all'articolo 15, comma 8-bis, dello stesso decreto.

Con provvedimenti del 23/02/2012, del 5/03/2012 e dell'8/03/2012 è stato disposto l'aumento dei prezzi di vendita della quasi totalità delle sigarette, ai sensi dell'articolo 39-quater del decreto legislativo n. 504/1995. Pertanto, tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dai suddetti provvedimenti, la norma di cui si propone l'abrogazione ha esaurito la sua funzione essendo finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del medesimo articolo.

*4. Articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*

La norma prevede un decreto ministeriale con il quale l'aggio spettante agli agenti della riscossione sia ridotto fino a 4 punti percentuali ulteriori a quanto già previsto dal medesimo comma, utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA. Con il citato decreto, inoltre, si stabiliscono le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha condotto un'istruttoria dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di *spending review* (Equitalia ha evidenziato che la riduzione di un punto percentuale della misura dell'aggio, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha comportato a proprio carico un onere pari a 50 milioni di euro) e una ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività.

Pertanto la norma è da considerarsi da un lato inattuabile nei termini vigenti e, dall'altro, superata dall'articolo 9 del decreto legislativo n.159 del 2015 che ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione.

*5. Articolo 4-bis, comma 6-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*

La norma ha previsto l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati dalle imprese assicuratrici estere che operano in regime di libera prestazione di servizi.

La proposta abrogazione esplicita della norma in argomento è possibile dal momento che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

*6. Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*

La disposizione in oggetto prevede un D.P.C.M. recante le modalità con le quali il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 istituisce tramite Consip S.p.A. un elenco delle centrali di committenza.

Il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 è stato abrogato dall'articolo 49-bis, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013, che ha al contempo attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di nomina di un nuovo Commissario straordinario.

Inoltre, l'impianto normativo concernente le centrali di committenza e l'aggregazione degli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni è stato recentemente novellato ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ha istituito l'elenco dei soggetti aggregatori nonché il relativo Tavolo tecnico, prevedendo altresì l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua ulteriori categorie di beni e di servizi (e le soglie al superamento delle quali) si configura un obbligo di approvvigionamento mediante soggetti aggregatori.

Per tali motivi la disposizione in questione può ritenersi superata.

*7. Articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*

La disposizione prevede l'istituzione di un regime di semplificazione per i soggetti passivi che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione che provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Un analogo regime di favore è stato recentemente istituito, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ad opera del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

L'abrogazione si rende necessaria proprio per rendere coerente la normativa di favore ed evitare la coesistenza di norme che duplicano i regimi premiali.

*8. Articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

La disposizione, che prevedeva l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri entro il 10 dicembre 2012, essendo limitata al solo anno 2012, risulta di fatto superata e, pertanto, può essere formalmente abrogata.

Essa era infatti finalizzata alla modifica delle aliquote dell'I.M.U. sulla base dell'andamento del gettito della prima rata, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, per garantire che il gettito complessivo non superasse, nel 2012, gli importi previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

*9. Articolo 35, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge del 24 marzo 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*

La disposizione ha ad oggetto l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali al fine di realizzare opere pubbliche.

Questa norma è intervenuta in un momento di crisi del mercato che suggeriva di consentire agli enti locali di ricorrere a tali forme di indebitamento garantite da un patrimonio immobiliare, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Nelle mutate condizioni essa appare inopportuna e controproducente.

Va ricordato che agli enti locali sono permesse emissioni obbligazionarie solo in forma di titoli ad ammortamento, essendo precluse dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 emissioni di obbligazioni con rimborso in unica soluzione alla scadenza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 comma 572 della legge n. 147 del 2013, è fatto divieto di emettere passività in valuta estera. La forma di emissioni consentite, di obbligazioni ad ammortamento, mal si concilia con la garanzia immobiliare che è di difficile divisibilità, mentre dovrebbe potersi ridurre in misura esattamente corrispondente al processo di ammortamento del prestito.

Inoltre, per quanto sopra accennato, il dover prestare garanzie specifiche sui prestiti obbligazionari degli enti locali sarebbe indicatore di limitata affidabilità creditizia, cosa che potrebbe far diminuire l'affidabilità complessiva dello Stato italiano, specie in una condizione di mercato che si mostra invece favorevole, durante la quale il merito di credito si è ristabilito e può migliorare.

*10. Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99*

La disposizione prevede che per gli interventi in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000 siano finanziati in via prioritaria i bandi che prevedono un'azione di accompagnamento e tutoraggi, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione della remunerazione dell'impresa che svolga tale attività.

Essa mal si colloca nell'attuale assetto normativo del suddetto decreto legislativo n. 185 del 2000, in quanto la misura agevolativa opera "a sportello" e non tramite "bandi". Inoltre, le attività di tutoraggio, strettamente collegate alla fase di erogazione dei benefici finanziari, sono già affidate ad Invitalia.

Sotto altro aspetto la norma non indica alcun criterio per individuare l'impresa "già operante da tempo, con successo in altro luogo e nella medesima attività" cui affidare i compiti di accompagnamento e tutoraggio, né le relative procedure di selezione, e neppure i parametri per accertare il successo nelle imprese tutorate che legittima il pagamento della remunerazione a favore del tutor.

*11. Articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

La disposizione prevede che Cassa Depositi e Prestiti – C.D.P. possa prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi. La stessa disposizione ha regolato l'escussione della garanzia di C.D.P. con una complessa disciplina primaria e secondaria. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe ricevere diversi e articolati flussi informativi relativi alle garanzie di C.D.P. e la loro attivazione per poi trattenere dalle imposte municipali da versare agli enti inadempimenti morosi gli importi da versare a C.D.P. a titolo di rivalsa.

Si rileva che, per le medesime finalità, CDP ha costituito un plafond di risorse dedicato proprio a fornire garanzie a favore delle imprese, per assicurare il pagamento da parte delle PA delle forniture commissionate da PA anche per interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche.

Inoltre, l'attuazione della disposizione comporterebbe un ulteriore impiego di risorse da parte dell'Agenzia delle entrate per i necessari adeguamenti organizzativi e informatici.

Per tali ragioni, non sussistono più le condizioni per l'attuazione della disposizione in questione.

*12. Articolo 57, comma 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*

La disposizione demanda ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane l'individuazione di misure in materia di bunkeraggio di prodotti energetici.

In particolare, con la predetta determinazione direttoriale dovrebbero essere individuate le misure per la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento, per l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio, nonché per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

Successivamente all'adozione della predetta disposizione, è stato rilevato presso alcuni poli del territorio nazionale, un incremento delle frodi fiscali nel settore dei bunkeraggi dei prodotti energetici, con particolare riferimento alla fattispecie delle false esportazioni di gasolio, dichiarato come destinato all'imbarco quale provvista di bordo di navi. La predetta frode è stata frequentemente realizzata attraverso il ricorso alla figura del "trader" ossia dell'intermediario. Tale soggetto, presentando una dichiarazione di esportazione presso un Ufficio Doganale (Dogana di registrazione) dichiara che il prodotto è destinato ad una nave ormeggiata presso un porto su cui ha competenza un altro Ufficio Doganale (Dogana di uscita), rendendo, quindi, difficile per la dogana di registrazione verificare la reale presenza della nave in porto. È stato, infatti, riscontrato in alcuni casi che il prodotto non è mai arrivato a destinazione e la nave che doveva effettuare il bunkeraggio non era presente nel porto, finendo il prodotto in circuiti illegali col fine della fraudolenta immissione in consumo.

L'incremento del fenomeno fraudolento descritto non rende possibile l'adozione della predetta determinazione direttoriale e quindi l'introduzione delle misure previste dalla suddetta norma, con particolare riferimento ai controlli a posteriori di cui alla lettera c) del comma 14 dell'articolo in esame. L'adozione della predetta determinazione con la quale consentire, tra l'altro, di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale, vanificherebbe il sistema dei controlli nel settore, impedendo la rilevazione

del fenomeno fraudolento descritto.

*13. Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*

L'anticipazione corrisposta ai comuni ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4 è stata interamente recuperata a valere sulle risorse spettanti ai comuni per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti erariali.

Pertanto non è stato necessario attivare le modalità di recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, previste dal comma 8. Non si sono dunque verificati i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti e, conseguentemente, la norma ha esaurito i suoi effetti.

### **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

*1. Articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*

La disposizione demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attraverso le quali l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare – I.S.A. S.p.A. può intervenire finanziariamente in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati.

Tale disposizione va coordinata con il comma 2 dell'articolo 23, della legge 7 agosto 1997, n.266, a tenore del quale il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del C.I.P.E. una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della R.I.B.S Spa (alla quale è successivamente subentrata l'ISA), ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il regime di aiuti (aiuto di Stato n. 618/2008), approvato dalla Commissione europea, definisce come beneficiari le imprese agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I" del Trattato di Roma, e limita l'azione dell'I.S.A. agli aiuti per gli investimenti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Pertanto, allo stato, senza l'approvazione di un ulteriore specifico regime di aiuti, possono accedere ai finanziamenti dell'I.S.A. solo società di capitali e società cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, mentre l'attività ippica, non essendo riconducibile a tale ambito, non può beneficiare di detti finanziamenti.

*2. Articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150*

La disposizione prevede che, con decreto ministeriale, siano stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, quali la vendita *on-line* o *e-commerce*.

In fase attuativa sono emerse criticità dovute, in particolare, alla difficile compatibilità della vendita *on-line* con le prescrizioni previste dagli articoli 8 e 9 e dallo stesso articolo 10 del decreto legislativo.

Infatti, nei canali di vendita *on-line*, le ditte che sviluppano prodotti fitosanitari sono spesso localizzate fuori dal territorio nazionale; pertanto, è difficile identificarne la ragione sociale, la sede ufficiale e non è applicabile la normativa italiana. Inoltre, ai sensi degli articoli 8 e 9, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita o l'acquisto di prodotti fitosanitari deve possedere uno

specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome. Il successivo articolo 10 prevede, infine, che al momento della vendita sia presente obbligatoriamente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Pertanto, l'elaborazione di una normativa nazionale in grado di regolamentare adeguatamente il commercio elettronico dei prodotti fitosanitari, garantendo allo stesso tempo i controlli previsti, non risulta tecnicamente attuabile, nè necessaria ai fini di un consapevole acquisto.

3. *Articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*
4. *Articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*

La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'attuazione di una agevolazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, consistente nella riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, a decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015.

Il comma 3 del medesimo articolo ha previsto che per la copertura finanziaria di tale agevolazione fosse disposta una riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

La copertura relativa all'anno 2015 dovrebbe ancora essere implementata; tuttavia l'agevolazione in questione, oltre a non essere mai stata resa applicabile, non appare comunque più necessaria - in considerazione del fatto che la campagna di acquisto del gasolio per l'anno 2015 è ormai quasi giunta a conclusione e la sua attuazione comporterebbe esclusivamente un'ulteriore riduzione rispetto a quella disposta dalla legge di stabilità 2015, con conseguente ulteriore ed elevato aggravio per tutte le produzioni agricole.

5. *Articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*
6. *Articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161*
7. *Articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161*

La legge di stabilità 2014, al comma 292, ha previsto che con decreto ministeriale, si provvedesse all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Successivamente, l'articolo 34, comma 2, della legge n. 161 del 2014 ha previsto che, con decreto ministeriale, si provvedesse alla riduzione dei medesimi consumi, al fine di garantire maggiori entrate per un importo pari a quello di cui al comma 292 per la copertura di alcune disposizioni tributarie introdotte dalla medesima legge.

Il decreto previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 161 del 2014, è dunque di portata contraria a quello previsto dal richiamato articolo 1, comma 292, della legge di stabilità 2014. Ciò, si ritiene, anche in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa, renderebbe, di fatto, superflua l'adozione dei due decreti, destinati comunque ad elidersi vicendevolmente. Per tale ragione, si propone la soppressione delle due norme.

Il comma 3 dell'articolo 34 della citata legge n. 161 del 2014, ha infine stabilito che, con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvedesse all'ulteriore modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al comma 2 del medesimo articolo e a quelle già intervenute.

Considerando superflua l'adozione del decreto di cui al comma 2, come precedentemente illustrato, ed essendo già stati compiuti gli ulteriori adeguamenti, non appare, allo stato, necessario attuare la previsione normative richiamata in principio e, conseguentemente, se ne dispone la soppressione.

*8. Articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*

La disposizione, inserita in un quadro di razionalizzazione e rilancio del settore ippico, prevede che con regolamento si provveda ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, al fine di:

- a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
- b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;
- c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
- d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'A.S.S.I.;
- f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

Successivamente, l'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – A.S.S.I., altresì prevedendo l'adozione di decreti di natura non regolamentare dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali ripartire tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad A.S.S.I. dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di A.S.S.I., neppure giudiziale.

L'intervenuta soppressione dell'A.S.S.I. ha quindi reso non più attuale la disposizione della quale si prevede l'abrogazione.

*9. Articolo 59, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*

La disposizione, con riferimento alle somme presenti sul bilancio dell'AGEA, prevede che con decreto ministeriale siano definite le modalità di applicazione del comma 3 e siano quantificate le risorse finanziarie da destinare ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.

Il citato comma 3 del medesimo articolo 59 è stato, tuttavia, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 228 del 2012, che ha previsto che le somme presenti sul bilancio di AGEA, anziché essere destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e

specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, venissero versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

A tale intervenuta modifica, consegue la inattuabilità della previsione normativa di cui al comma 4, della quale si prevede pertanto l'abrogazione.

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*1. Articolo 23, comma 1-ter, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, come inserito dall'articolo 13, comma 2, lettera e), n.1), del decreto-legge, 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*

La disposizione prevede un regolamento col quale si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia di inizio attività.

Successivamente, l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto la conclusione di accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza Unificata, al fine di adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione delle dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. In attuazione di quanto previsto dal suddetto comma 3, in data 18 dicembre 2014 è stato perfezionato l'accordo n.157/CU.

Le iniziative già intraprese rendono pertanto superato l'adempimento amministrativo discendente dalla disposizione di cui si chiede l'abrogazione.

*2. Articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*

La disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano definite le Linee guida per l'accreditamento di conformità di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

Successivamente il decreto-legge n. 66 del 2014, all'articolo 9, ha previsto una disciplina organica della materia, con l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operanti presso l'Autorità Valutazione Contratti Pubblici – A.V.C.P., dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte, oltre a C.O.N.S.I.P. e a una centrale di committenza per ciascuna regione, anche altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 9.

Pertanto si rende necessaria l'abrogazione in quanto il decreto previsto dalla disposizione in esame entrerebbe in contrasto con le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di appalti.

## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*1. Articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.*

La disposizione demanda ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri e delle modalità per definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso

imprese, altre strutture produttive o enti pubblici.

La norma è superata dalla nuova disciplina di cui all'articolo 1, commi 33 e seguenti della legge n. 107 del 2015, che introduce una disciplina organica dell'alternanza scuola-lavoro, finalizzata ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, prevedendo risorse specifiche da assegnare alle scuole in maniera finalizzata.

*2. Articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*

La disposizione prevede che, con decreto ministeriale, siano definite le modalità per l'invio di un opuscolo informativo sulle borse di studio con l'indicazione dei criteri per accedervi.

Essa è superata dai commi da 136 a 141 della legge n. 107 del 2015, i quali prevedono, l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola ed il pieno accesso agli stessi (c.d. *open data*), garantendo così la pubblicità e il facile accesso anche alle informazioni relative alle borse di studio.

*3. Articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.*

La disposizione prevede che la programmazione triennale del personale universitario debba mantenere un equilibrato rapporto tra organico del personale amministrativo ed organico del personale docente, secondo criteri da definirsi con specifico decreto ministeriale.

Tale norma è stata di fatto recepita dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2014, in materia di costo standard unitario di formazione per studente in corso, secondo cui la determinazione dei costi di ogni ateneo deve tener conto dei criteri dimensionali, di *turn over* nonché delle peculiarità scientifiche e organizzative del singolo ateneo. Il predetto decreto interministeriale definisce un algoritmo per il calcolo del personale tecnico amministrativo (pari al 35% del Punto Organico di I fascia) adeguato al supporto dei requisiti necessari per i corsi di studio.

La proposta di soppressione si rende necessaria, in quanto, anche se i criteri si riferiscono al triennio di programmazione in corso, che volge al termine, di tali criteri si deve tener conto anche per i trienni successivi ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del citato decreto legislativo n. 49 del 2012.

## **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo**

*1. Articolo 13, comma 25, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.*

La disposizione prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano dettati i criteri di utilizzo delle risorse per i progetti di valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali e di accoglienza dei Comuni.

Il provvedimento attuativo è stato predisposto, ma la prevista riprogrammazione del PAC 2007-2013, che doveva alimentare il programma, da attivarsi ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 2013, non ha trovato una posizione condivisa da parte delle amministrazioni coinvolte nella riprogrammazione.

Non è stato pertanto possibile stanziare le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla norma, che risulta in concreto non attuabile.

*2. Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*

La disposizione prevede l'emanazione di un regolamento, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

La norma è stata implicitamente abrogata dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2014, che ne ha sostanzialmente ripreso il contenuto.

*3. Articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

La disposizione prevede che con decreto ministeriale sia istituita la fondazione di diritto privato denominata Fondazione Grande Brera, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto.

Successivamente, si sarebbe dovuto costituire, in favore della Fondazione, un apposito fondo di dotazione, al quale conferire in uso sia la collezione della Pinacoteca di Brera, sia l'immobile che la ospita, nonché gli eventuali ulteriori beni mobili e immobili da individuarsi con apposito decreto ministeriale.

Contestualmente è stato avviato il progetto "Grande Brera", con i finanziamenti statali stanziati il 23 marzo 2012 dal CIPE, con l'obiettivo di potenziare e arricchire uno dei poli culturali della città di Milano, secondo le previsioni del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 fra Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Sindaco di Milano. Il Ministero della Difesa si è impegnato a concedere all'Accademia di Belle arti di Brera le caserme Magenta e Carroccio in via Mascheroni a Milano per realizzarvi un campus didattico adeguato alle esigenze ed al rango dell'istituto. Alla conclusione di questi lavori, l'Accademia avrebbe a sua volta ceduto alla Pinacoteca spazi al piano terreno del palazzo di Brera.

La realizzazione del progetto, finanziato con 23 milioni di euro, comprende la trasformazione del complesso militare di via Mascheroni in un campus universitario; per la conservazione e ripristino delle coperture e per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Citterio, ed è in stato di avanzamento.

Sono perciò, nel frattempo, venute meno le condizioni oggettive sottostanti alla costituzione della Fondazione. Conseguentemente, il provvedimento in esame deve ritenersi superato.

*4. Articolo 1, comma 382, 383 e 385 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 382, prevede l'adozione di un regolamento al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996.

Tale legge rappresenta solo una parte dell'assetto generale concernente la materia dei contributi alle istituzioni culturali, articolata, in realtà, in diversi canali di finanziamento, previsti anche da ulteriori leggi speciali. L'adozione di un regolamento di delegificazione riferito esclusivamente ai contributi di cui alla citata legge n. 534 del 1996 non è pertanto idonea a raggiungere l'obiettivo di riordino della materia attraverso una organica normativa in grado di razionalizzare gli attuali sistemi di finanziamento, basata su omogenei criteri di valutazione dei soggetti beneficiari e a sanare le criticità riguardanti l'erogazione di contributi alle istituzioni culturali evidenziate a più riprese dalle Commissioni parlamentari.

E' dunque necessario procedere ad una complessiva riforma normativa, finalizzata al generale riassetto della materia, al fine di garantire il bilanciamento di storicità e innovatività, l'equa distribuzione territoriale dei contributi e il sostegno ad iniziative di qualità, superando l'attuale disciplina di finanziamento alle istituzioni culturali, di cui la legge 534 del 1996 costituisce

solamente una parte.

Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 383 e 385.

*5. Articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.*

La disposizione dispone che, con decreto ministeriale, si proceda alla revisione del regolamento di cui al DM n. 182 del 2008 (*"Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture"*), prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus S.p.a., annualmente emanato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'atto indica il programma per l'utilizzo dei fondi per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

La norma vigente circa l'impiego di parte di risorse previste per le infrastrutture a favore di investimenti per i beni culturali, così stabilisce: "A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali." Nonostante i numerosi incontri con le amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un'interpretazione condivisa circa l'esatta quantificazione delle "risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture", rendendo, di fatto, inattuata questa norma. La modifica al Regolamento ARCUS (cd il conseguente atto di indirizzo) si giustificavano quasi esclusivamente al fine di prevedere modalità di spesa di tali "risorse aggiuntive". La mancata attuazione di tale norma rende perciò superflua la prevista modifica regolamentare prevista dell'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

In ogni caso l'articolo 60, comma 4, della legge 289 del 2002, nella sua formulazione attuale, introdotta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, n. 83, prevede uno specifico meccanismo per l'impiego delle ivi previste "risorse aggiuntive": tale meccanismo, introdotto successivamente alla previsione di modifica del Regolamento ARCUS (e del relativo atto di indirizzo) si pone dunque come strumento ordinario, a legislazione vigente, di impegno di tali risorse, nell'eventualità che si giunga, in futuro, alla loro determinazione. La disposizione relativa al Regolamento ARCUS ed all'atto di indirizzo sono pertanto da intendersi comunque superate.

## **Ministero della Salute**

*1. Articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, oggetto di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in data 10 luglio 2014, all'articolo 9, comma 1, tra l'altro, prevede l'istituzione, di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle

prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

La nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata quindi a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate). Quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità.

Conseguentemente è stato abrogato anche il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (Art. 2, All. 1, n. 29)

### **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*1. Articolo 22, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

La disposizione in esame prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adeguamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri in considerazione del trasferimento di funzioni all'Agenzia per l'Italia Digitale.

La necessità di adottare il decreto attuativo è superata dalla previsione dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante il riordino delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede la soppressione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 83 del 2012, previsione che ha trovato attuazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015.

*2. Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

La disposizione prevede l'adozione di un regolamento volto ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo.

Si ritiene necessario abrogare la disposizione in quanto superata dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

*3. Articolo 2, comma 11, lett. d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto non è stato adottato in quanto non si è verificata l'esigenza di ricollocazione del personale in esubero. Il provvedimento era previsto a conclusione di un processo che poteva determinare personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo. Poiché tutto il personale è stato riassorbito mediante collocamento non è stato necessario intervenire con il decreto in questione, la cui previsione può quindi essere

abrogata.

*4. Articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.*

La disposizione prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la determinazione del maggiore onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, e, al comma 2, la procedura per la quantificazione del predetto onere.

La necessità di adottare il decreto attuativo è superata dalla previsione dell'articolo 1, comma 531, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che prevede che: «A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica».

*5. Articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

La disposizione in esame, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

La necessità di adottare il decreto attuativo è superata dalla previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera q), della legge n. 124 del 2015, che nel prevedere la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, indica tra i principi e i criteri direttivi che "i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micro-pagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità".

## **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Semplificazione e Pubblica Amministrazione**

*1. Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, la rilevazione Gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a Consorzi e Società – C.O.N.S.O.C (che regolamenta la dichiarazione dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche), prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge n. 296 del 2006, confluisce nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Pertanto, il decreto ministeriale al quale rinvia l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici, non ha più ragione di essere adottato.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato già adottato il decreto ministeriale recante "Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati".

La proposta normativa si limita a prevedere l'abrogazione di una norma che, sulla base della

situazione fattuale e dell'attuale assetto normativo, risulta non più necessaria.

*2. Articolo 1, comma 31, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

La trasparenza dell'attività amministrativa, materia oggetto della presente disposizione è stata disciplinata in maniera compiuta dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". I decreti ministeriali richiamati nella previsione in oggetto non hanno dunque motivo di essere adottati e, pertanto, si ritiene necessario l'abrogazione della disposizione.

*3. Articolo 20, comma 3, limitatamente alle parole: "e partecipa alla definizione dello statuto previsto nel comma 4", comma 4, comma 6, comma 17, limitatamente alle parole: "e dello statuto delle comunità intelligenti", comma 18, comma 19, alinea, limitatamente alle parole: " e 18" del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

Lo Statuto della cittadinanza intelligente, previsto dal comma 4 dalla disposizione in esame, è da ritenersi assorbito nella più ampia delega recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015 in materia di Carta della cittadinanza digitale.

I decreti ministeriali richiamati nella previsione in oggetto non hanno dunque motivo di essere adottati e, pertanto, si ritiene necessario abrogare la previsione in oggetto.

Conseguentemente, per coordinamento, sono stati abrogate le altre disposizioni richiamate.

*4. Articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

I regolamenti e i decreti ministeriali previsti dalla norma in oggetto in materia di lavoro, anagrafe e stato civile non sono più adottabili, in quanto le relative semplificazioni sono state adottate con il decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di trasmissione del certificato di gravidanza (articolo 36), di denuncia infortuni (articolo 32, comma 6), con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle comunicazioni telematiche in materia di anagrafe e di stato civile e, infine, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, in materia di Documento unico regolarità contributiva - D.U.R.C.

I decreti ministeriali richiamati nella previsione in oggetto non hanno dunque più motivo di essere adottati e, pertanto, si ritiene necessario procedere all'abrogazione della disposizione.

*5. Articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.*

Il termine di 60 giorni, previsto dall'articolo 37, comma 1, per la sottoscrizione delle Convenzioni ai fini dell'individuazione delle "Zone a burocrazia zero" è decorso. Lo strumento delle Convenzioni non risulta peraltro idoneo a derogare la disciplina vigente, tenuto conto che lo stesso presuppone l'accordo di tutte le amministrazioni competenti.

La stessa legge n. 124 del 2015 prevede numerose misure di semplificazione e riduzione di oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, che rendono superata la disposizione in questione.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

## RELAZIONE TECNICA

Le modifiche e le abrogazioni di cui al presente decreto non comportano effetti sulla finanza pubblica. Pertanto, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 NOV. 2015



**ANALISI TECNICO-NORMATIVA**  
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è stato delegato alla predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Gli obiettivi prefissati dalla legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124 sono riconducibili all'esigenza di:

- favorire l'adozione dei provvedimenti di natura attuativa di leggi, apportando le modificazioni necessarie alla corrispondente normativa di rango primaria che ne ha previsto l'adozione;
- eliminare dall'ordinamento le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non più attuali o necessari, disponendone l'abrogazione espressa e specifica;
- assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

L'intervento normativo in esame, pertanto, semplifica il sistema normativo attraverso lo strumento dell'abrogazione per le disposizioni di legge per le quali non risultano più attuali le condizioni di adottabilità dell'atto attuativo oppure attraverso lo strumento della novella legislativa per le disposizioni di legge che necessitano di modificazioni al fine di favorire, accelerare o semplificare il procedimento di adozione degli atti attuativi ancora necessari.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali interessate e assicura la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa di riferimento. In particolare l'intervento di massiccia abrogazione dell'ordinamento giuridico realizzato dal decreto legislativo in esame costituisce elemento di maggiore chiarezza e di certezza del diritto, oltre che elemento di semplificazione, interessando numerosi ambiti normativi, tra i quali la razionalizzazione degli acquisti, le attività imprenditoriali, alcuni sistemi tariffari, il mercato elettronico e l'agenda digitale.

L'intervento normativo pone notevole importanza alla semplificazione normativa dell'ordinamento giuridico ed è coerente con l'azione di Governo volta alla riduzione dello stock di atti attuativi non ancora adottati previsti dalla normativa vigente, nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione in via amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale preso come riferimento temporale da tutte le amministrazioni centrali interessate dalla predisposizione dello schema di decreto legislativo va dal 31 dicembre 2011 fino al 28 agosto 2015, così come previsto dall'articolo 21 della legge di delegazione.

Il provvedimento in esame si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da un eccessivo rinvio delle leggi ad atti successivi attuativi, la cui adozione è risultata spesso difficoltosa a causa di molteplici fattori e, talvolta, a causa della mancanza di una univoca individuazione dei soggetti proponenti o delle amministrazioni interessate. A volte anche il sopraggiungere di nuova normazione primaria che ha ridefinito in tutto o in parte i contenuti di settori normativi, può aver causato una stratificazione di provvedimenti di attuazione, a scapito della chiarezza del quadro regolamentare e della certezza del diritto. Questo meccanismo ha portato alla necessità di semplificazione del quadro normativo degli atti di attuazione di natura non legislativa, assicurando la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

In particolare sono state disposte le necessarie abrogazioni laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti con diverse modalità oppure nei casi in cui la materia è stata successivamente disciplinata in modo più complessivo ed organico.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento normativo comporta un immediato impatto ordinamentale sulla quadro normativo degli atti attuativi previsti dalla legislazione vigente nel periodo temporale 31 dicembre 2011 – 28 agosto 2015.

Lo schema di decreto legislativo, grazie al censimento effettuato in collaborazione con tutte le amministrazioni centrali ha portato all'individuazione di un elenco di provvedimenti la cui adozione richiede una modifica della normativa primaria nonché di un elenco di provvedimenti - che non costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea o dai trattati internazionali - le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, alla semplificazione del quadro normativo vigente nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione in via amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

## **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

La materie e gli ambiti normativi oggetto dell'intervento normativo in esame sono ascrivibili alle competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, della Costituzione con esclusione dell'ingerenza nelle competenze regionali.

## **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non emergono profili di incompatibilità con i principi descritti in titolo.

## **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L'intervento normativo in esame costituisce uno strumento ad ampio raggio di semplificazione del sistema normativo, operando attraverso lo strumento dell'abrogazione per le disposizioni di legge per le quali non risultano più attuali le condizioni di adottabilità dell'atto attuativo oppure attraverso lo strumento della novella legislativa per le disposizioni di legge che necessitano di modificazioni al fine di favorire, accelerare o semplificare il procedimento di adozione degli atti attuativi.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge di semplificazione dell'ordinamento vigente di così ampia portata come quello dello schema di decreto legislativo in argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto dell'intervento normativo in esame.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea deriva l'obbligo di recepire nell'ordinamento interno la normativa europea. Per tale motivo l'intervento normativo in esame non coinvolge le disposizioni di legge che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali in quanto l'intervento normativo in esame non coinvolge le disposizioni che costituiscono adempimenti previsti dai trattati internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Considerata la specificità della materia e dell'ordinamento delle fonti normative italiane non sono rinvenibili linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**  
L'intervento normativo all'articolo 1 utilizza la tecnica della novella legislativa per apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente e accelerare il procedimento di adozione degli atti attuativi previsti dall'ordinamento giuridico.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**  
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**  
L'intervento normativo in esame non prevede ulteriori atti successivi attuativi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente. Numerose norme primarie che prevedono l'adozione di atti successivi attuativi sono abrogate con l'obiettivo di semplificazione normativa.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**  
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni centrali interessate dall'intervento normativo.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Considerato

che lo schema di decreto legislativo recante: *"Modifica ed abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, riveste carattere di peculiare complessità

si dispone

ai sensi dell'articolo 9, DPCM 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dalla relazione A.I.R.  
Roma, 23 novembre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Avv. Antonella Manzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "AM" or similar initials, written over the printed name of the department head.

e